

ALLEGATO “D” AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE NEGLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 1 - Oggetto.

Il presente allegato al Regolamento Edilizio Comunale stabilisce i criteri, le modalità e i casi per l'applicazione dell'istituto della monetizzazione per opere idrauliche da realizzare a carico del privato con la finalità di messa in sicurezza idraulica in relazione ad interventi edilizi e/o urbanistici.

Art. 2 - Ambito di applicazione e modalità di accesso all'istituto della monetizzazione.

La monetizzazione è condizione che l'Amministrazione Comunale abbia già realizzato idonee opere idrauliche all'interno del proprio territorio comunale di competenza, con il presupposto che non si aggravino le caratteristiche di rischio idraulico in altre aree.

La monetizzazione è applicabile, in via straordinaria e previo parere della Commissione Edilizia Comunale, del Settore IV – *Gestione del Territorio* e della Giunta Comunale - anche in modo parziale - nel caso di accertata impossibilità di reperire, tutte o in parte, le aree e gli spazi necessari a garantire la sicurezza idraulica da realizzare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in funzione degli interventi previsti in ambito di sicurezza idraulica.

Detta impossibilità può derivare dalla mancanza o insufficienza di aree libere o accessibili, o nel caso in cui, pur avendo a disposizione aree, queste siano inidonee, per la loro dislocazione, alle esigenze delle dimensioni, alla conformazione e alla limitata capacità di accogliere nuove opere e svolgere funzioni previste.

La monetizzazione è prevista anche per le richieste di accertamento di conformità in sanatoria.

Nel caso in cui l'intervento edilizio che determini la necessità di ricorrere alla monetizzazione sia soggetto a Permesso di Costruire (di cui all'art. 134 della L.R. 65/2014) o nei casi di accertamento di conformità in sanatoria (di cui all'art. 209 della L.R. 65/2014), il richiedente dovrà allegare a quest'ultimo apposita istanza.

Qualora invece l'intervento edilizio sia soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di cui all'art. 135 della L.R. 65/2014), l'interessato dovrà presentare preventivamente idonea richiesta di monetizzazione, corredata da tutta la documentazione esplicativa dell'intervento e indicante l'entità della superficie/volume da monetizzare da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia Comunale, all'acquisizione del parere di competenza da parte del Settore IV – *Gestione del Territorio* e all'approvazione della Giunta Comunale.

La monetizzazione delle opere idrauliche è ammissibile per i seguenti interventi:

- incrementi di SUL e/o Volume su immobili a qualsiasi destinazione;
- interventi di nuova edificazione per immobili di qualsiasi destinazione urbanistica;
- interventi di nuove opere di urbanizzazione;

Art. 3 - Quantificazione delle opere idrauliche in considerazione dell'intervento di progetto.

Per la quantificazione delle aree e delle opere idrauliche necessarie per l'ammissibilità dell'intervento edilizio e/o urbanistico si rimanda a specifici studi e relazioni idrauliche, a carico del richiedente e

redatti da un professionista abilitato, da allegare all'istanza di richiesta ai sensi delle normative in materia di contenimento del rischio idraulico.

Art. 4 -Modalità di pagamento.

L'importo della monetizzazione verrà corrisposto con le modalità previste per gli oneri di urbanizzazione al momento del rilascio del Permesso di costruire, del Permesso di costruire in sanatoria o dell'Attestazione di conformità in sanatoria. Nel caso l'intervento sia soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il versamento dell'importo della monetizzazione, dovrà essere effettuato per intero all'atto della presentazione della relativa comunicazione. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento alla comunicazione dovrà essere allegata quietanza di pagamento, nonché prospetto di calcolo della monetizzazione effettuata, soggetto a verifica d'ufficio.

Art. 5 - Corrispettivo da monetizzare e modalità di versamento.

Il costo unitario per le opere idrauliche è determinato nel seguente modo:

- se trattasi di opere idrauliche assimilabili a “vasche di compensazione/autocontenimento” o similari il corrispettivo è determinato in **€ 25 (euro venticinque) a mc**, salvo gli aggiornamenti annuali determinati ai sensi del successivo art. 6;
- se trattasi di opere idrauliche non assimilabili a “vasche di compensazioni/autocontenimento” ma di altro carattere il corrispettivo dovrà fare riferimento a specifico computo metrico estimativo per la quantificazione delle stesse opere.

Art. 6 - Aggiornamento dei corrispettivi da monetizzare.

Il corrispettivo unitario della monetizzazione, come definito al precedente articolo è aggiornato annualmente sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione dei tabacchi, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento del mese di novembre dell'anno precedente.

Art. 7 - Casi particolari.

Casi particolari potranno essere valutati singolarmente dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore.

Art. 8 – Destinazione dei proventi.

I proventi della monetizzazione nei casi di cui al presente allegato, introitati dall'Amministrazione comunale in apposito capitolo di bilancio, saranno destinati alla acquisizione delle aree e alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza idraulica indicati negli studi previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.